DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 3 marzo 1997

che modifica la decisione 95/473/CE che fissa l'elenco delle aziende di allevamento ittico riconosciute in Francia

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(97/227/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura [1], modificata da ultimo dalla direttiva 95/22/CE [2], in particolare l'articolo 6, paragrafo 3,

considerando che gli Stati membri possono ottenere, per le aziende di allevamento ittico situate in zone non riconosciute per quanto concerne la necrosi ematopoietica infettiva (IHN) e la setticemia emorragica virale (VHS), la qualifica di azienda riconosciuta indenne da dette malattie;

considerando che l'elenco delle aziende riconosciute in Francia è stato fissato con la decisione 95/473/CE della Commissione [3], modificata dalla decisione 96/289/CE [4];

considerando che, con lettere del 31 maggio 1996 e del 10 ottobre 1996, la Francia ha presentato alla Commissione i documenti giustificativi relativi alla concessione ad altre aziende di allevamento ittico della qualifica di azienda riconosciuta situata in una zona non riconosciuta, per quanto concerne la IHN e la VHS, nonché le disposizioni nazionali, che garantiscono il rispetto delle norme relative al mantenimento del riconoscimento;

considerando che la Commissione e gli Stati membri hanno proceduto all'esame dei documenti giustificativi presentati dalla Francia per tali aziende;

considerando che secondo tale esame alcune aziende soddisfano tutti i requisiti previsti all'articolo 6 della direttiva 91/67/CEE; che altre aziende non soddisfano tali requisiti, segnatamente per quanto concerne il programma di campionamento o le disposizioni relative alle infrastrutture;

considerando che pertanto alle aziende risultate conformi alle disposizioni della direttiva 91/67/CEE può essere accordata la qualifica di azienda riconosciuta situata in una zona non riconosciuta;

considerando che occorre includere tali aziende nell'elenco delle aziende già riconosciute;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato alla decisione 95/473/CE è sostituito dall'allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 3 marzo 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 46 del 19. 2. 1991, pag. 1.
[2] GU n. L 243 dell'11. 10. 1995, pag. 1.
[3] GU n. L 269 dell'11. 11. 1995, pag. 31.
[4] GU n. L 109 del 3. 5. 1996, pag. 23.

ALLEGATO

AZIENDE DI ALLEVAMENTO ITTICO RICONOSCIUTE IN FRANCIA PER QUANTO CONCERNE LA IHN E LA VHS

1. Pisciculture de Sarrance
   Pyrénées-Atlantiques
   F-40260 Castets

2. Pisciculture des Sources
   Aveyron
   F-12540 Cornus

3. SCEA «Truites du lac de Cartravers»
   Bois Boscher
   Côtes d'Armor
   F-22460 Merleac

4. Pisciculture du Thélohier
   Ille-et-Vilaine
   F-35190 Cardroc

5. Pisciculture de Plainville
   Eure et Loire
   F-28400 Marolles-les-Buis

6. Pisciculture du ruisseau de Dompierre
   Meuse
   F-55300 Lacroix-sur-Meuse

7. Pisciculture du Vaucheron
   Meuse
   F-55130 Gondrecourt-le-Château

8. Pisciculture de la source de la Deüe
   Meuse
   F-55500 Cousances-aux-Bois

9. Pisciculture de Pissos
   Landes
   F-40410 Pissos